

Vigilanza Creditizia e Finanziaria

RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE

RISCHI OPERATIVI (Metodi Avanzati - AMA)

*Il presente documento fornisce uno schema di Istruzioni di Vigilanza inerenti all'applicazione del nuovo Accordo sul Capitale ("Accordo") e delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE con riferimento ai Metodi Avanzati dei rischi operativi (AMA). Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 1° settembre 2006, a:
Banca d'Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, Divisione Normativa, via Milano, 53, 00184 ROMA, oppure, via posta elettronica, all'indirizzo Internet cna.normativa@bancaditalia.it*

Documento per la consultazione

Luglio 2006

INDICE

1. Disposizioni generali

1.1. Premessa

1.2. Definizioni

2. Requisiti di idoneità per l'accesso ai metodi AMA

2.1. Soglie di accesso

2.2. Requisiti quantitativi

2.2.1. Requisiti generali

2.2.2. Alimentazione e utilizzo delle quattro componenti

2.2.2.1. Dati interni

2.2.2.2. Dati esterni

2.2.2.3. Analisi di scenario

2.2.2.4. Fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni

2.2.3. Caratteristiche distintive del sistema di misurazione dei rischi operativi

2.2.3.1. Granularità

2.2.3.2. Input, esecuzione e output del sistema di misurazione dei r.o.

2.2.3.3. Livello di confidenza

2.3. Requisiti qualitativi

2.3.1. Sistema di gestione dei rischi operativi

2.3.2. Meccanismi di governo societario per i rischi operativi

2.4. Processo di convalida interna

3. Determinazione del requisito patrimoniale

3.1. Perdite attese

3.2. Correlazione

3.3. Attenuazione dei rischi operativi

4. Metodo di calcolo su base consolidata e individuale per soggetti appartenenti a gruppi

4.1 Metodo di calcolo su base consolidata

4.2 Metodo di calcolo su base individuale

5. Procedura di autorizzazione per i metodi AMA

5.1 Premessa

5.2 Le fasi della procedura di autorizzazione

5.2.1. Presentazione della domanda di autorizzazione

5.2.2. Esame dei metodi AMA

5.2.3. Comunicazione dell'esito della domanda

5.3. Modifiche significative nei metodi AMA o nella struttura della banca autorizzata

5.4. Utilizzo parziale dei metodi AMA ed estensione progressiva ("roll-out")

5.4.1. Uso dei metodi AMA in combinazione con i metodi Base e Standard.

5.4.2. Estensione progressiva dei metodi AMA (roll-out)

5.5. Modalità di cooperazione tra le autorità di vigilanza

5.5.1. Capogruppo insediata in Italia

5.5.2. Capogruppo estera

Tavola 1 : Metodi AMA - metodo di calcolo a livello consolidato e individuale

Tavola 2: Tipologie di eventi di perdita

ALLEGATO: DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER I METODI AMA

RISCHI OPERATIVI (Metodi AMA)

1. Disposizioni generali

1.1. Premessa

Per rischio operativo si intende il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale ⁽¹⁾; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Le presenti disposizioni si applicano, su base individuale alle banche e alle SIM e, su base consolidata, ai gruppi bancari e ai gruppi di SIM ⁽²⁾. Nel prosieguo, ove non diversamente specificato, con il termine “intermediario” si fa riferimento al destinatario (su base individuale o consolidata) degli obblighi della presente disciplina.

Allo scopo di fronteggiare i rischi operativi gli intermediari devono dotarsi di:

- adeguati meccanismi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa, con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
- processi efficaci per l'identificazione, la valutazione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi operativi ai quali sono o potrebbero essere esposti e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.

I processi e i meccanismi di cui sopra devono tener conto delle dimensioni aziendali, nonché della natura e complessità delle attività svolte e dei connessi profili di rischio operativo.

A fronte dei rischi operativi gli intermediari devono detenere un requisito patrimoniale, da determinarsi in base a un metodo o a una combinazione dei metodi di seguito enunciati:

- metodo Base (BIA - *Basic Indicator Approach*);
- metodo Standardizzato (TSA - *Traditional Standardised Approach*);
- metodi Avanzati (AMA - *Advanced Measurement Approaches*).

Le presenti disposizioni individuano le condizioni e le prescrizioni per l'utilizzo dei metodi AMA che consentono all'intermediario di determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo sulla base di modelli sviluppati internamente ⁽³⁾.

In particolare, l'utilizzo dei metodi AMA è condizionato al rispetto dei requisiti previsti al par. 2 (soglie di accesso, requisiti quantitativi e qualitativi, processo di convalida interna) e all'ottenimento dell'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al par. 5.

⁽¹⁾ Il rischio legale include varie fattispecie di violazioni di norme, comportamenti illeciti, ricorso a schemi negoziali non conformi agli ordinamenti che possono causare perdite patrimoniali per l'intermediario. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti da: i) violazioni di disposizioni di legge o regolamentari; ii) ammende e sanzioni pecuniarie derivanti da provvedimenti assunti dall'autorità di vigilanza; iii) operazioni poste in essere in special modo nell'esercizio di attività non tradizionali e con soggetti non residenti, vietate alla controparte da norme di legge o regolamentari; iv) ricorso a schemi negoziali invalidi. Rientrano nella nozione di rischio legale anche le perdite derivanti da modifiche retroattive del quadro normativo nonché quelle conseguenti alla conclusione di accordi transattivi.

⁽²⁾ Sono escluse dall'ambito di applicazione sia a livello individuale che a livello consolidato le società per la cartolarizzazione dei crediti iscritte nell'apposita sezione dell'Elenco ex. art. 107 T.U.B. Per una più completa descrizione della disciplina relativa all'ambito di applicazione si rinvia allo specifico documento di consultazione, “Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali”, marzo 2006, disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.

⁽³⁾ Per i metodi Base e Standardizzato si rinvia al documento di consultazione “Rischi Operativi (metodi Base e Standardizzato)”, marzo 2006, disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia si riserva altresì la facoltà di valutare l'adeguatezza del requisito patrimoniale che deriva dai metodi AMA e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni nell'ambito del processo di controllo prudenziale (cd. "secondo Pilastro").

1.2. Definizioni

Per "segmento di operatività" si intende un qualsiasi ambito di attività del gruppo, quali una linea di *business*, un'entità giuridica, un'area territoriale, etc.

Per "sistema di gestione dei rischi operativi" si intende l'insieme delle regole, dei processi, delle strutture e delle risorse impiegate per l'identificazione, il monitoraggio, il controllo, la prevenzione e l'attenuazione dell'esposizione ai rischi operativi. Esso comprende anche il sistema di misurazione dei rischi operativi.

Per "sistema di misurazione dei rischi operativi" si intende l'insieme delle regole, dei processi e dei controlli finalizzati alla raccolta, trattamento, elaborazione e conservazione dei dati sui rischi operativi e alla determinazione del requisito patrimoniale sui rischi operativi.

Per "classe di rischio operativo" si intende una categoria esposta a rischi operativi omogenei in termini di natura, caratteristiche e manifestazioni. Esempi di "classe di rischio operativo" sono un "tipo di evento", una "linea di *business*", un'entità giuridica, un'area geografica, una combinazione delle precedenti (ad esempio, "tipo di evento/linea di *business*").

Per "distribuzione di rischio operativo" si intende la distribuzione delle perdite sui rischi operativi relativa ad una "classe" o all'intera banca.

Per "misura di rischio operativo" si intende un determinato valore o parametro estratto dalla "distribuzione di rischio operativo": esempi di "misura" sono l'*Expected Loss* (EL), il *Value at Risk* (VaR), l'*Expected Shortfall* (ES) o il *Median Shortfall* (MS).

Per "*Loss Distribution Approach*" (LDA) si intende la tecnica attuariale di determinazione della "distribuzione" e/o "misura" di rischio operativo basata sulla stima delle singole componenti di frequenza ed impatto delle perdite operative e successiva loro aggregazione.

Per "*Scenario Based Approach*" (SBA) si intende la tecnica di determinazione della "distribuzione" e/o "misura" di rischio operativo basata sulla costruzione di analisi/dati di scenario e successivo loro trattamento, avvalendosi anche di metodologie di calcolo analoghe a quelle utilizzate nell'approccio LDA.

Per "perdita attesa" si intende la perdita in valore assoluto, riferita ad una "classe" o all'intera banca, che mediamente si manifesta entro un intervallo temporale di un anno.

Per "perdita inattesa" si intende la perdita eccedente la perdita attesa, riferita ad una "classe" o all'intera banca, a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno.

Per "correlazione" si intende qualsiasi "forma di dipendenza" (lineare, non lineare, riferita alla totalità delle perdite o a parte di queste) tra due o più "classi di rischio operativo", determinata da fattori interni o esterni all'intermediario.

Per "data set di calcolo" si intende quella parte del complesso dei dati sui rischi operativi a disposizione della banca che è utilizzata per la generazione della "misura regolamentare" sui rischi operativi.

Per "evento di perdita prontamente recuperata" ("*rapidly recovered loss event*") si intende un evento di rischio operativo che dà luogo ad una perdita completamente recuperata in un breve periodo di tempo (cfr. riquadro 1, par. 2.2.2.1).

Per “quasi perdita” (“*near miss event*”) si intende un evento di rischio operativo che non determina una perdita.

Per “evento di rischio operativo profittevole” (“*operational risk gain event*”) si intende un evento di rischio operativo che può dar luogo, oltre a perdite, anche a componenti di profitto.

Per “perdite sequenziali” (“*multiple-time losses*”) si intende un insieme di perdite che si verificano in momenti successivi ma sono riferibili allo stesso evento. Ad esempio, perdite derivanti da transazioni sequenziali effettuate a prezzi errati per un errore nel database di riferimento ovvero da frodi protratte nel tempo ma riconducibili ad un unico schema di dolo.

Per “perdite multi effetto” (“*multiple-effect losses*”) si intende un insieme di perdite che colpiscono differenti entità della banca (es. linee di *business*, unità organizzative, società, etc.) ma sono riferibili allo stesso evento. Ad esempio perdite che hanno origine da eventi che si verificano presso funzioni centrali di supporto a più linee di *business* (quali la funzione IT) ovvero quelle connesse ad eventi esterni che coinvolgono più entità giuridiche/unità organizzative (es. disastri naturali, attentati terroristici).

Per “perdite operative di confine con i rischi di credito” (“*credit risk boundary losses*”) e “perdite operative di confine con i rischi di mercato” (“*market risk boundary losses*”) si intendono rispettivamente le perdite su crediti e le perdite di mercato generate da eventi di rischio operativo. Esempi di *credit risk boundary losses* sono le perdite derivanti da revocatorie fallimentari; esempi di *market risk boundary losses* sono le perdite che si verificano nell’attività di negoziazione per errori di imputazioni dei prezzi/quantità dei titoli ovvero per violazioni dei limiti operativi assegnati.

2. Requisiti di idoneità per l’accesso ai metodi AMA

L’intermediario che intende utilizzare i metodi AMA deve soddisfare determinati requisiti di idoneità. In particolare, deve rispettare le condizioni stabilite in termini di soglie di accesso (par. 2.1), requisiti quantitativi (par. 2.2), requisiti qualitativi (par. 2.3), processo di convalida interna (par. 2.4).

Costituisce condizione essenziale per l’utilizzo dei metodi AMA anche il rispetto degli obblighi di informativa al pubblico (cd. “terzo pilastro”).

2.1. Soglie di accesso

L’utilizzo di metodi avanzati presuppone la disponibilità di risorse finanziarie e professionali necessarie a realizzare, e a mantenere adeguati nel tempo, gli interventi di carattere organizzativo, gestionale e metodologico necessari per conformarsi ai requisiti previsti dalla normativa. L’utilizzo dei metodi AMA si giustifica quindi per intermediari di significative dimensioni per i quali i vantaggi derivanti dall’impiego di più sofisticate tecniche di gestione e misurazione del rischio superano i suddetti costi. In termini di complessità e onerosità i metodi AMA si pongono ad un livello più avanzato rispetto al metodo Standardizzato (TSA).

Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che possano avere accesso ai metodi AMA soltanto gli intermediari che possono anche avvalersi del metodo TSA in quanto superano le soglie quantitative già previste per l’utilizzo di tale metodo (cfr. citato documento di consultazione “Rischi operativi (metodi Base e Standardizzato)”).

Possono quindi accedere ai metodi AMA gli intermediari che rispettano almeno una delle due seguenti condizioni (considerate a livello consolidato per gruppi ovvero su base individuale per singoli intermediari):

- patrimonio di vigilanza maggiore o uguale a € 200 mln (“soglia dimensionale”);

- patrimonio di vigilanza maggiore o uguale a €. 25 mln e ammontare complessivo dell'“*indicatore rilevante*” delle “linee di *business*” diverse da “*Retail Banking*” e “*Commercial Banking*” pari ad almeno il 60% del totale (“soglia specialistica”) ⁽⁴⁾.

2.2. Requisiti quantitativi

I seguenti paragrafi individuano i requisiti di natura quantitativa che l'intermediario deve rispettare per l'utilizzo dei metodi AMA ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sui rischi operativi.

Nell'ottica di rendere più agevole e immediata l'interpretazione delle norme, queste sono talvolta corredate di indicazioni descrittive ed esempi che costituiscono una, ancorché non esclusiva, modalità con cui l'intermediario può soddisfare, in tutto o in parte, i requisiti normativi cui si riferiscono. Inoltre, benché i suddetti riferimenti siano per la gran parte relativi agli approcci LDA e/o SBA, i principi regolamentari si applicano a qualunque tipo di sistema di misurazione avanzato sviluppato per i rischi operativi.

2.2.1. Requisiti generali

Al fine di garantire adeguate condizioni di solidità e affidabilità, il sistema di misurazione dei rischi operativi utilizza le quattro componenti di seguito elencate:

- dati di perdita interni;
- dati di perdita esterni;
- dati generati da analisi di scenario;
- fattori del contesto operativo e del sistema dei controlli interni.

I requisiti per l'alimentazione e l'utilizzo di tali componenti sono definiti nel par. 2.2.2.

Il sistema di misurazione dei rischi operativi deve fornire adeguate garanzie di robustezza. A tale fine esso include le principali determinanti di rischio operativo dell'intermediario, con particolare riferimento a quelli che influiscono sulla coda delle “stime”, e risulta idoneo a coglierne le variazioni rilevanti.

L'intermediario verifica nel continuo l'accuratezza e l'adeguatezza del sistema di misurazione dei rischi operativi e dei suoi risultati, specie con riferimento alle capacità di incorporare i cambiamenti intervenuti nel profilo di rischio della banca.

L'intermediario tiene a disposizione della Banca d'Italia i dati riferiti alle quattro componenti per gli ultimi cinque anni; tale periodo è ridotto a tre anni per gli intermediari che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo dei metodi AMA entro il 31 dicembre 2007. La Banca d'Italia può chiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive.

2.2.2. Alimentazione e utilizzo delle quattro componenti

L'intermediario individua, definisce e documenta i criteri e i processi per la raccolta, la gestione e la conservazione dei dati riferiti alle quattro componenti.

L'intermediario garantisce elevati standards qualitativi per i dati riferiti alle quattro componenti. In particolare deve essere conseguito e mantenuto nel tempo un elevato livello di copertura (perimetro di riferimento AMA), rilevanza e correttezza (integrità) dei dati per l'intero gruppo. Le eventuali

⁽⁴⁾ Per la nozione di “indicatore rilevante” e per la determinazione della “soglia specialistica” si rinvia al richiamato documento per la consultazione “Rischi operativi (metodi base e standardizzato)”.

modifiche/variazioni apportate ai dati devono risultare funzionali a conseguire una più accurata rappresentazione del profilo di rischio operativa del gruppo.

Attività funzionali ad accrescere il livello qualitativo delle quattro componenti possono essere:

- l'utilizzo di alberi decisionali per l'assegnazione delle perdite ai tipi di evento e alle linee di *business*;
- il calcolo dei tempi medi intercorrenti tra il verificarsi degli eventi di perdita e la loro registrazione nei database aziendali;
- la periodica revisione della struttura dei dati al fine di identificare possibili valori "outlier" o particolari *trend* del processo di alimentazione delle perdite;
- controlli incrociati tra i dati di perdita registrati nei database sui rischi operativi e le perdite effettivamente contabilizzate;
- controlli sulla tracciabilità delle fonti dei dati ed analisi delle discrepanze.

L'intermediario individua, definisce e documenta i criteri e i processi attraverso cui le quattro componenti sono combinate e ponderate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale complessivo. La documentazione deve essere dettagliata e tempestivamente aggiornata e includere un diagramma di flusso con la descrizione di come le diverse componenti sono utilizzate.

La combinazione delle componenti deve essere tale da evitare duplicazioni degli elementi che concorrono alla riduzione del requisito patrimoniale (un esempio di duplicazione si ha quando un intervento di potenziamento del sistema dei controlli interni viene incluso nel calcolo sia attraverso una riduzione degli scenari di perdita – terza componente - sia quale fattore di miglioramento prospettico del profilo di rischio operativo - quarta componente). Inoltre l'intermediario deve effettuare periodicamente una valutazione sull'appropriatezza del peso assegnato a ciascuna delle quattro componenti nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale complessivo sui rischi operativi.

Al fine di conseguire misure attendibili dell'esposizione ai rischi operativi, l'intermediario può includere metriche di natura qualitativa per alcune componenti (o parte di esse) ove non risultino disponibili sufficienti informazioni di natura quantitativa. In tali casi, l'intermediario deve dimostrare di possedere capacità di identificazione, trattamento e utilizzo delle metriche di natura qualitativa coerenti con l'obiettivo di conseguire un'efficace e non distorta rappresentazione dei fenomeni cui si riferiscono.

Il processo per la raccolta, la gestione e la conservazione degli elementi informativi delle quattro componenti deve essere convalidato all'interno dell'intermediario (cfr. par. 2.4), regolarmente rivisto ed assoggettato a periodica verifica indipendente (cfr. par. 2.3.2., lett. d).

2.2.2.1 Dati Interni

I dati interni di perdita costituiscono la componente primaria per la costruzione di un affidabile e accurato sistema di misurazione dei rischi operativi.

L'intermediario individua opportune soglie minime di perdita ai fini della raccolta dei dati interni. La definizione dei valori delle soglie dipende dal profilo di rischio operativo delle "classi" e tiene conto degli oneri connessi con l'obiettivo di conseguire un'informazione esaustiva sulle perdite subite.

L'intermediario deve essere in grado di dimostrare che le soglie individuate per le "classi" sono ragionevoli, non comportano l'esclusione di significativi dati di perdita e non condizionano

l'affidabilità ed accuratezza delle stime e/o misure di rischio operativo sotto i profili sia delle perdite attese che di quelle inattese. Al fine di correggere l'effetto dell'utilizzo di soglie sulle misure di rischio operativo, l'intermediario utilizza particolari tecniche per fronteggiare l'incompletezza dei dati della "classe" (ad esempio, apposite distribuzioni "troncate" o idonee procedure di stima dei parametri).

L'intermediario raccoglie tutti i dati interni di perdita al di sopra delle soglie individuate. A tal fine vanno definite opportune modalità e criteri per garantire la qualità del processo di raccolta dei dati interni di perdita nei vari ambiti di operatività del gruppo. Un elevato livello di automazione del processo di raccolta, così come la previsione di sistemi premianti per la segnalazione dei dati di perdita e/o di misure sanzionatorie per le omesse segnalazioni possono risultare funzionali a favorire la completezza e l'integrità delle informazioni.

Il sistema di misurazione dei rischi operativi deve essere basato su un periodo storico di osservazione dei dati interni avente una durata minima di cinque anni. Tale periodo è ridotto a tre anni per le banche che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo dei metodi AMA entro il 31 dicembre 2007. Dopo il 31 dicembre 2007 il periodo minimo di osservazione aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

Una "classe" di rischio operativo caratterizzata da bassa frequenza di eventi di perdita può richiedere un periodo storico maggiore di cinque anni per garantire una adeguata numerosità di osservazioni. Nel caso in cui le informazioni raccolte non risultino comunque sufficienti a garantire l'affidabilità delle "stime" e/o "misure" di rischio operativo, l'intermediario può utilizzare opportune tecniche per aumentare la numerosità della "classe". Tra queste rilevano:

- la generazione di dati storici attraverso analisi di scenario ovvero a partire dai dati più recenti trasformati in base a tecniche e/o indicatori che riflettono i cambiamenti intervenuti nei fattori di contesto interni/esterni della banca;
- l'utilizzo di dati esterni da intermediari con segmenti di operatività simili, opportunamente aggiustati per tenere conto delle eventuali differenze in termini di natura, dimensioni e profilo di rischio operativo (cd. *scaling*, cfr. par. 2.2.3.3).

L'intermediario dispone di criteri e procedure documentati:

- per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati interni di perdita alla luce dei segmenti di operatività attuali e programmati, dell'assetto organizzativo e del sistema di gestione dei rischi operativi;
- per definire i casi in cui risulta opportuno effettuare modifiche o aggiustamenti a tali dati, nonché l'entità degli stessi e i soggetti autorizzati a farle.

L'intermediario deve essere in grado di classificare i dati interni di perdita in funzione delle linee di *business* e delle attività indicate nel citato documento per la consultazione "Rischi Operativi (metodi Base e Standardizzato)" (cfr. "schema di raccordo" 3.2.3), nonché delle tipologie di eventi di perdita riportate nella tavola 2 del presente documento; a tal fine, l'intermediario definisce opportuni criteri di classificazione dei dati interni.

L'intermediario individua, definisce e documenta i criteri in base ai quali i dati interni di perdita sono inclusi nel "data set di calcolo" e quindi concorrono alla determinazione del requisito patrimoniale sui rischi operativi. Tali criteri devono garantire il coerente trattamento dei dati interni di perdita in tutti i segmenti di operatività.

Nel "data set di calcolo" devono essere inclusi l'importo delle perdite al lordo dei recuperi da polizze assicurative e da altri meccanismi di trasferimento del rischio, i relativi recuperi, la data di accadimento dell'evento (ovvero se non disponibile, quella di rilevazione o ancora, se non disponibile nemmeno quest'ultimo, quella di contabilizzazione) nonché informazioni descrittive

delle cause degli eventi. Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive è proporzionato all'entità delle perdite al lordo dei recuperi.

Riquadro 1

“Perdite prontamente recuperate”

L'intermediario può non includere nel “data set di calcolo” le perdite prontamente recuperate (*rapidly recovered loss events*) a condizione che il periodo entro cui è avvenuto il completo recupero non sia superiore a cinque giorni dalla data di accadimento dell'evento. In caso di recupero parziale conseguito entro cinque giorni, le banche includono nel data set di calcolo l'importo della perdita al netto del recupero.

Le perdite che vengono recuperate, parzialmente o completamente, in un periodo superiore a cinque giorni dalla data di accadimento devono essere incluse nel “data set di calcolo”, con evidenza separata della perdita lorda e del relativo recupero.

Gli intermediari sono invitate a fornire commenti e osservazioni sul periodo di cinque giorni ipotizzato per l'esclusione delle perdite prontamente recuperate nel “data set di calcolo”.

Le perdite sequenziali (*multiple time losses*) sono incluse nel data set di calcolo come dato cumulato pari alla somma dei valori delle perdite riferite ai successivi periodi temporali.

Le perdite multi-effetto (*multiple effect losses*) sono incluse nel data set di calcolo come dato cumulato pari alla somma dei valori delle perdite riferite alle diverse entità della banca; ove possibile le banche mantengono traccia delle entità che sono state interessate da tali eventi.

L'utilizzo di criteri alternativi a quelli enunciati è consentito solo in casi eccezionali e qualora ciò non determini una artificiosa riduzione del requisito patrimoniale.

L'intermediario identifica, definisce e documenta i criteri per l'identificazione e il trattamento delle “perdite operative di confine con i rischi di credito” (*credit risk boundary losses*) e delle “perdite operative di confine con i rischi di mercato” (*market risk boundary losses*). Tali criteri non devono essere volti a conseguire artificiose riduzioni dei requisiti patrimoniali complessivi.

Costituiscono esempi di artificiose riduzione dei requisiti patrimoniali da parte di un intermediario:

- l'utilizzo di un approccio AMA per il rischio operativo e di un metodo IRB di base per il rischio di credito, quando si tendono a includere le maggiori *credit risk boundary losses* esclusivamente tra i dati di perdita sui rischi di credito, considerato che esse non hanno impatto sui valori prefissati della LGD;
- l'utilizzo di un approccio Standardizzato sui rischi operativi (TSA) e di un metodo IRB avanzato per il rischio di credito, quando si tendono a includere le maggiori *credit risk boundary losses* esclusivamente tra i dati di perdita sui rischi operativi, considerato che essi non hanno impatto sulla stima del requisito patrimoniale calcolato in base ai valori dell'*indicatore rilevante*.

Le *credit risk boundary losses* non sono incluse nel “data set di calcolo” dei rischi operativi nel caso in cui vengano utilizzate nel processo di stima del requisito patrimoniale sui rischi di credito. L'intermediario provvede in ogni caso a censire tali rischi nell'ambito delle base dati interne per finalità gestionali. Tuttavia, le *credit risk boundary losses* derivanti da revocatorie fallimentari e da comportamenti fraudolenti - ascrivibili a soggetti interni o esterni all'intermediario - aventi ad oggetto il processo di concessione e gestione del credito, qualora risultino accertate e documentate da parte dell'intermediario, vanno considerate come manifestazione prevalente di rischio operativo e come tali vanno incluse nel “data set di calcolo” dei rischi operativi, concorrendo alla relativa

stima del requisito patrimoniale; tali perdite non concorrono alla determinazione del requisito patrimoniale sui rischi di credito.

Le *market risk boundary losses* vanno incluse nel “data set di calcolo” dei rischi operativi e concorrono quindi alla stima del requisito patrimoniale sui rischi operativi.

I dati relativi agli eventi di perdita completamente recuperati entro cinque giorni, le quasi perdite e gli eventi di rischio operativo profittevoli possono risultare utili per accrescere la consapevolezza della banca sul proprio profilo di rischio operativo e per migliorare i processi di gestione dei rischi operativi. Gli intermediari sono incoraggiati a raccogliere siffatte tipologie di dati per finalità gestionali.

L’inclusione degli *operational risk gain events* nel “data set di calcolo” è consentita solo qualora risulti giustificata dal profilo di rischio dell’intermediario e non sia esclusivamente finalizzata a determinare un’artificiosa riduzione del requisito patrimoniale. Ad esempio, eventi operativi che determinano con ricorrenza sia profitti che perdite, se sintomatici di un’attenuazione del profilo di rischio operativo dell’intermediario, possono essere tenuti in considerazione nel calcolo del requisito, includendo nel “data set di calcolo” il valore delle perdite al netto dei profitti (da computare in misura non maggiore alle perdite considerate).

2.2.2.2 Dati Esterni

Il sistema di misurazione dei rischi operativi deve tenere conto dei dati esterni rilevanti, specie quando vi è motivo di ritenere che l’intermediario sia esposto a perdite ad impatto potenzialmente elevato, ancorché poco frequenti, per le quali non sussiste una sufficiente esperienza di dati interni di perdita.

A tal fine è necessario che l’intermediario disponga di un processo atto ad individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni, a valutarne l’accuratezza e la rilevanza nonché a definire le metodologie per incorporare tali dati nel proprio sistema di misurazione (ad es. procedure di “*scaling*”).

Le principali fonti di dati esterni sono di provenienza “pubblica” (database acquisiti da appositi fornitori o elaborati *in-house* sulla base delle informazioni raccolte da giornali e riviste specializzate) o di natura consortile (database determinati in base alle informazioni fornite da un determinato insieme di banche e istituzioni finanziarie).

Le banche che partecipano ad iniziative di natura consortile devono fornire al consorzio dati classificati in maniera omogenea nonché caratterizzati da elevati livelli di affidabilità e completezza. Ove tali condizioni siano rispettate, i dati acquisiti dal consorzio, riferiti ad altri soggetti, possono costituire un’utile e attendibile fonte di dati esterni, specie con riferimento a nuovi segmenti di operatività.

Nel caso dell’utilizzo di dati esterni di provenienza pubblica, gli intermediari devono dimostrare che gli stessi sono caratterizzati da coerenti meccanismi di classificazione ed elevati livelli di affidabilità.

Nell’incorporare i dati esterni nel sistema di misurazione dei rischi operativi andranno tenute in debita considerazione la dimensione e la specificità dell’intermediario al fine di individuare le situazioni in cui il dato esterno può essere ritenuto rilevante e le modalità di impiego nel sistema.

2.2.2.3. Analisi di scenario

Il sistema di misurazione dei rischi operativi deve tener conto delle analisi di scenario, specie quando vi è motivo di ritenere che l’intermediario è esposto a perdite ad impatto potenzialmente elevato, ancorché poco frequenti, per le quali non sussiste una sufficiente esperienza di dati di perdita interni o esterni.

Al fine di generare informazioni plausibili ed affidabili, l'intermediario stabilisce un processo strutturato per la generazione dei dati di scenario. Margini di soggettività nel processo e distorsioni nei dati vanno il più possibile ridotti attraverso, tra l'altro:

- la fissazione di criteri chiari ed oggettivi, che devono essere documentati, per la determinazione della "granularità" degli scenari (cfr. par. 2.2.3.1) e per la scelta delle classi di rischio operativo ove gli stessi vengono applicati, nonché per l'individuazione delle fonti informative utilizzate e delle ipotesi sottostanti al processo di costruzione degli scenari;
- il ricorso a più qualificati soggetti (es. esperti in materia di *business* e gestione dei rischi) nella generazione dei dati di scenario;
- il confronto successivo dei risultati delle analisi di scenario con i dati di perdita interni ed esterni al fine di accertare la loro capacità di rappresentare l'effettivo profilo di rischio operativo del gruppo.

2.2.2.4. Fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni

Il sistema di misurazione del rischio operativo deve tener conto dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni che assumono rilievo per la determinazione del profilo di rischio operativo dell'intermediario.

I fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni sono principalmente finalizzati a incorporare nella stima del requisito patrimoniale sui rischi operativi una componente prospettica ("*forward-looking*"), che rifletta con tempestività il miglioramento o il peggioramento del profilo di rischio operativo dell'intermediario a seguito sia delle variazioni intervenute nelle variabili legate ai segmenti di operatività e alle risorse impiegate (umane, tecnologiche, organizzative), sia delle modifiche nel sistema dei controlli interni.

La scelta di ciascun fattore deve essere giustificata dalla sua capacità rappresentativa e/o predittiva dell'esposizione ai rischi operativi; a tal fine occorre tener conto delle indicazioni/informazioni provenienti dai dati di natura empirica. Peraltro, specie nella fase iniziale di utilizzo del sistema di misurazione dei rischi operativi, ove risultasse impossibile giustificare la relazione esistente tra i valori assunti da tali fattori e l'esposizione al rischio operativo, la scelta e l'utilizzo di tali fattori nel sistema di misurazione del rischio dovranno essere giustificati almeno in termini qualitativi (es. giudizio formulato dagli esperti dei segmenti di operatività interessati).

L'intermediario deve effettuare una costante attività di monitoraggio e *reporting* dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni. Tale attività è funzionale a:

- informare tempestivamente l'Alta Direzione e/o i responsabili dei segmenti di operatività delle variazioni di tali fattori che possono significativamente modificare il profilo di rischio operativo;
- verificare la capacità rappresentativa e/o predittiva di tali fattori tramite analisi di correlazione/regressione effettuate con i dati di perdita interni ed esterni.

2.2.3. Caratteristiche distintive del sistema di misurazione dei rischi operativi

2.2.3.1. Granularità

Il sistema di misurazione dei rischi operativi deve essere sufficientemente granulare in modo da cogliere le maggiori determinanti di rischio operativo che possono avere incidenza sulla misura regolamentare.

La granularità di un sistema di misurazione dei rischi operativi è identificabile nel numero delle "classi di rischio operativo". Tenuto conto che i rischi operativi tendono ad essere caratterizzati da molteplici cause e a manifestarsi con vari effetti, la granularità rappresenta il mezzo attraverso cui

incorporare nel sistema di misurazione le possibili caratteristiche del complessivo profilo di rischio operativo della banca.

In corrispondenza delle classi, gli intermediari determinano pertinenti “distribuzioni” e/o “misure” di esposizione ai rischi operativi. Il requisito patrimoniale complessivo sui rischi operativi è determinato dalla combinazione/aggregazione delle “distribuzioni” e/o “misure” riferite a tutte le classi.

Nel caso in cui l’intermediario individua diverse “classi di rischio operativo”, esso:

- può aggregare le classi di rischio operativo che presentano similarità statistiche in termini di distribuzioni di frequenza e di impatto degli eventi di perdita. In tale caso, l’intermediario utilizza appropriate tecniche per incorporare nella classe aggregata eventuali forme di dipendenze tra i dati (o parte di essi) appartenenti alle classi originarie (cfr. Par 3.2 sulla correlazione);
- individua opportune tecniche per aggregare/combinare le “distribuzioni” e/o “misure” delle classi al fine di determinare il requisito patrimoniale complessivo.

Nei casi particolari in cui l’intermediario definisce un’unica “classe di rischio operativo”, esso deve dimostrare, sulla base di considerazioni quantitative e qualitative, che non sussistono differenze significative in termini di natura, caratteristiche e manifestazioni degli eventi di perdita in tutti i segmenti di operatività del gruppo.

2.2.3.2. Input, esecuzione e output del sistema di misurazione dei rischi operativi

L’intermediario adotta appropriati metodi e processi per garantire la coerenza intrinseca e la qualità del sistema di misurazione dei rischi operativi nelle fasi di *input*, esecuzione e *output*.

Gli *input* del sistema di misurazione dei rischi operativi e le modalità con cui gli stessi sono trattati devono risultare evidenti e verificabili. Per quanto possibile, le “classi di rischio operativo” devono essere caratterizzate da dati che rispettano, oltre le menzionate condizioni di omogeneità, anche le proprietà statistiche di indipendenza e identica distribuzione (i.i.d.).

Le seguenti tecniche possono risultare funzionali a conseguire classi aventi tali proprietà:

- “*time plots*” o apposite funzioni statistiche per, rispettivamente, verificare o ristabilire condizioni di indipendenza e/o stazionarietà dei dati sia sotto il profilo della frequenza di accadimento degli eventi di perdita che del loro impatto;
- funzioni miranti a ridurre l’effetto dell’accentramento dei dati in un determinato periodo temporale (“*data clustering*”), della stagionalità e dell’inflazione;
- test quantitativi o analisi qualitative per individuare dati outlier .

Nella fase esecutiva, il sistema di misurazione deve basarsi su un trasparente e strutturato processo per la stima sia delle “misure di rischio operativo” delle classi che del requisito patrimoniale complessivo.

Le seguenti tecniche possono risultare funzionali alla costruzione di un processo aventi tali proprietà:

- preliminare identificazione di un insieme di plausibili distribuzioni da utilizzare per la stima della frequenza ed impatto degli eventi;
- appropriate tecniche per la determinazione delle strutture di probabilità dei dati outlier al fine di ridurre la loro influenza sul requisito complessivo (es. tecniche di *Maximum Likelihood Costrained*; funzioni di *smoothing* delle code, etc.)

- adeguati metodi per la stima dei parametri delle distribuzioni (LDA) ovvero per l'identificazione delle classi di valori degli scenari (SBA) ⁽⁵⁾;
- idonei test per valutare la bontà del fitting e per la scelta delle distribuzioni.

Il sistema deve ridurre il grado di incertezza del requisito patrimoniale nonché produrre, oltre al valore puntuale del requisito, l'intervallo entro cui lo stesso può variare con un grado di confidenza del 90%.

2.2.3.3 Livello di confidenza

Il sistema di misurazione dei rischi operativi deve cogliere potenziali eventi di perdita ad elevato impatto, raggiungendo *standards* di robustezza del requisito patrimoniale equiparabili a quelli di una “misura regolamentare” determinata a un livello di confidenza del 99,9% su un periodo di un anno.

Considerata la peculiare natura dei rischi operativi, la “misura regolamentare” stimata direttamente al livello di confidenza del 99,9% può essere caratterizzata da significativi gradi di distorsione e incertezza, specie nel caso in cui la distribuzione delle perdite presenta code spesse.

In tali fattispecie, l'intermediario può stimare una “misura iniziale” di rischio operativo a un livello di confidenza inferiore al 99,9% e da questa ottenere il requisito patrimoniale attraverso un'opportuna tecnica di estrapolazione. Il livello di confidenza in corrispondenza del quale calcolare la “misura iniziale” non deve essere comunque inferiore all'80%.

Ove intenda avvalersi di tale facoltà, l'intermediario deve dimostrare che la tecnica di estrapolazione è robusta ed accurata e produce risultati affidabili.

Le seguenti tecniche possono risultare funzionali all'extrapolazione della misura regolamentare:

- utilizzo di plausibili distribuzioni per le code, determinate in base alle informazioni derivanti da intermediari aventi segmenti di operatività simili ovvero in base ad analisi di scenario;
- qualora venga utilizzato un modello EVT – Peaks Over Threshold, utilizzo della proprietà di stabilità del modello in base alla quale è possibile determinare analiticamente le “misure” in corrispondenza del percentile regolamentare (99,9%) partendo da quelle stimate ad un livello di confidenza inferiore.

2.3. Requisiti qualitativi

L'intermediario deve avere un efficace **sistema di gestione dei rischi operativi** (par. 2.3.1) e disporre di solidi **meccanismi di governo societario per i rischi operativi** (par. 2.3.2).

2.3.1. Sistema di gestione dei rischi operativi

Il sistema di gestione dei rischi operativi deve essere ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Esso comprende:

- a) il processo di raccolta e conservazione dei dati sui rischi operativi;
- b) il sistema di *reporting*;
- c) l'utilizzo gestionale del sistema di misurazione.

⁽⁵⁾ Nel caso di una simulazione Monte Carlo, il numero di iterazioni da effettuare deve essere coerente con la forma delle distribuzioni e con il livello di confidenza da calcolare. In particolare ove le distribuzioni sono a “coda alta” e il livello di confidenza è superiore al 99 percentile, il numero di iterazioni deve risultare elevato al fine di ridurre la variabilità della stima.

a) Il processo di raccolta e conservazione dei dati sui rischi operativi

L'intermediario deve attivare un processo di raccolta dei dati sui rischi operativi idoneo ad assicurare nel continuo il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi operativi.

I dati sui rischi operativi comprendono sia i dati riferiti alle quattro componenti utilizzate nel sistema di misurazione (cfr. par. 2.2.1), sia altri dati utilizzati per finalità gestionali.

L'intermediario deve essere dotato di sistemi informativi che:

- garantiscano un elevato livello di qualità delle informazioni archiviate nelle basi dati sui rischi operativi in termini di tempestività, completezza e affidabilità;
- abbiano meccanismi di sicurezza informatica adeguati ad assicurare l'integrità e la riservatezza delle informazioni;
- siano inclusi nel piano di continuità operativa aziendale e di *disaster recovery* al fine di garantire la disponibilità e il recupero delle informazioni sui rischi operativi..

b) Il sistema di reporting

L'intermediario dispone di un sistema di *reporting* strutturato che fornisca periodicamente informazioni appropriate e significative in materia di rischi operativi ai responsabili delle strutture organizzative preposte al governo di tali rischi nonché ai vertici aziendali.

I destinatari del *reporting* sono: l'organo amministrativo, l'alta direzione, l'*internal audit*, i comitati rischi e/o i comitati per il controllo interno (ove istituiti) e, per le parti di competenza, le strutture organizzative coinvolte nel governo dei rischi operativi (ad esempio: strutture di *business*, di gestione dei rischi, IT, Pianificazione e Controllo di Gestione, Contabilità, etc.).

La frequenza e il contenuto del *reporting* devono essere coerenti con il livello di rischio e possono variare in base al destinatario e all'utilizzo dell'informazione. Gli elementi che dovrebbero essere comunque inclusi nel sistema di *reporting* sono:

- informazioni articolate sulle quattro componenti di cui al par. 2.2.1 (per esempio, maggiori perdite e relativi recuperi, dati interni, dati esterni rilevanti, principali risultati delle analisi di scenario e loro rispondenza con le perdite effettive, evoluzione dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni);
- l'identificazione e la valutazione delle aree di vulnerabilità (per esempio *key risk indicators*, quali il numero o il valore delle transazioni, il numero di dipendenti, etc.);
- l'adozione di nuove politiche, procedure e pratiche di gestione dei rischi operativi (per esempio conseguenti a cambiamenti organizzativi, procedurali, di controlli interni, di aree di *business*);
- la stima del capitale regolamentare per segmenti di operatività;
- indicazioni sulle modalità di riduzione e di trasferimento del rischio.

Sulla base dei criteri e linee guida stabilite, le società del gruppo devono fornire alla capogruppo le informazioni necessarie a consentire a quest'ultima la realizzazione di un efficace sistema di *reporting* a livello di gruppo.

c) L'utilizzo gestionale del sistema di misurazione ("use test")

Il sistema interno di misurazione dei rischi operativi deve risultare strettamente integrato nei processi decisionali e nei sistemi di gestione quotidiana del rischio e fornire ai vertici aziendali e al management di linea adeguate informazioni sull'esposizione al rischio operativo.

In tale ottica il sistema di misurazione deve risultare funzionale a rafforzare il sistema di gestione dei rischi operativi e non essere limitato alla determinazione del requisito regolamentare.

Esempi di attività funzionali all'utilizzo gestionale del sistema di misurazione sono:

- l'utilizzo del sistema di misurazione per gestire l'esposizione al rischio operativo nei diversi segmenti di operatività dell'organizzazione aziendale;
- l'utilizzo dei dati di input, delle stime, delle previsioni e degli output del sistema di misurazione come parte integrante dei processi decisionali;
- la comunicazione all'interno dell'intera struttura aziendale degli obiettivi e delle attività del sistema di gestione e misurazione dei rischi operativi al fine di accrescerne la consapevolezza e creare incentivi per migliorare le procedure e i processi di gestione;
- l'assunzione di decisioni e l'avvio di azioni finalizzate al miglioramento dei processi aziendali e del sistema dei controlli interni, sulla base delle informazioni fornite dal sistema di misurazione dei rischi operativi.

In considerazione di quanto precede, gli intermediari potranno essere autorizzati ad adottare i metodi AMA per il calcolo del requisito patrimoniale solo a condizione che il sistema interno di misurazione dei rischi operativi risulti essere integrato e utilizzato a fini gestionali ("use test"). Tale condizione deve essere verificata almeno nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione; per le richieste di autorizzazione presentate entro il 31.12.2008 il periodo è ridotto ad un anno.

2.3.2. Meccanismi di governo societario per i rischi operativi

Per il conseguimento di un solido ed efficace governo dei rischi operativi è necessario che, presso la capogruppo e le singole società del gruppo, l'assetto organizzativo e il processo decisionale siano chiaramente e coerentemente stabiliti, in termini di livelli gerarchici e responsabilità (cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, titolo IV, capitolo 11; ⁽⁶⁾).

Di seguito si definiscono i compiti e le responsabilità in materia di governo e controllo dei rischi operativi che attengono ai seguenti organi aziendali:

- a) Consiglio di Amministrazione;
- b) Alta Direzione;
- c) Collegio Sindacale;
- d) *Internal Audit*;
- e) Funzione di controllo dei rischi operativi.

a) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della capogruppo e, per le parti di competenza, delle singole società del gruppo:

- approva le strategie e le politiche dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi operativi, i tempi di realizzazione, gli investimenti in termini di risorse umane, finanziarie e tecnologiche e procede al riesame periodico di tali strategie e politiche, sulla base delle informazioni provenienti dalle strutture preposte, al fine di assicurare che le stesse restino adeguate ed efficaci nel tempo;

⁽⁶⁾ Per le SIM cfr. Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, titolo III, capitolo 2.

- si assicura che i criteri ed i processi alla base dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi operativi siano rispondenti ai requisiti minimi richiesti e che venga garantito l'utilizzo gestionale del sistema di misurazione dei rischi operativi;
- promuove le linee guida per gli adeguamenti metodologici, organizzativi e procedurali resi necessari da cambiamenti del contesto di riferimento ovvero dall'accertamento di eventuali carenze o anomalie.

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Consiglio di amministrazione si avvale dei riferimenti forniti dall'Alta direzione e dalle strutture di controllo interno.

Con cadenza almeno annuale, il Consiglio di amministrazione della capogruppo esamina il documento conclusivo del processo di convalida interna di cui al par. 2.4 e la relazione annuale predisposta dall'*Internal Audit* della capogruppo di cui al presente paragrafo (sub lett. d).

Il Consiglio di amministrazione può, ove ritenuto opportuno, istituire specifici Comitati Rischi e delegare ad essi proprie attribuzioni concernenti la materia in questione. In ogni caso, ricadono sul Consiglio di amministrazione l'obbligo di generale conoscenza dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi operativi e la responsabilità in ordine alla loro realizzazione, al loro corretto funzionamento e al mantenimento nel tempo dei requisiti minimi previsti dalla normativa.

b) Alta direzione

L'Alta direzione predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di misurazione dei rischi operativi. Per svolgere tali compiti essa deve aver maturato un'adeguata conoscenza di tutti gli aspetti rilevanti concernenti tali sistemi.

Nell'ambito dei compiti ad essa attribuita in materia di sistemi dei controlli interni, l'Alta direzione:

- assicura che sia garantita la solidità dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi operativi e siano definiti i relativi criteri e processi. In tale contesto, essa definisce i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, assicura la documentabilità delle diverse fasi di tali sistemi e garantisce l'efficacia ed affidabilità del sistema di *reporting*;
- individua e valuta, anche sulla base delle informazioni fornite dalle strutture cui sono attribuite responsabilità di gestione dei rischi operativi, i principali fattori da cui può derivare l'esposizione a tale categoria di rischi;
- stabilisce canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure rilevanti del sistema di gestione dei rischi operativi;
- pone in essere gli interventi necessari per garantire l'utilizzo gestionale del sistema di misurazione dei rischi operativi;
- definisce idonei flussi informativi volti a consentire al Consiglio di amministrazione, o agli organi da esso delegati, piena conoscenza e sorveglianza sui rischi operativi.

L'Alta direzione, nel caso in cui emergano carenze od anomalie nei sistemi di misurazione e gestione dei rischi, assicura che siano adottate con tempestività misure correttive, dando impulso agli organi amministrativi per le modifiche che implicano cambiamenti di particolare rilevanza. Per assolvere in modo efficace a questa attività, l'Alta direzione tiene conto delle osservazioni emerse a seguito delle attività di convalida e di revisione interna dei sistemi di gestione (cfr. par. 2.3.1) e misurazione dei rischi operativi (cfr. par. 2.2) nonché di quelle formulate dal Consiglio di amministrazione.

Essa ha la responsabilità di assicurare che i rischi operativi connessi a nuovi prodotti, attività, processi e sistemi rilevanti siano adeguatamente valutati prima che gli stessi siano introdotti o realizzati.

c) Collegio Sindacale

Spetta al Collegio Sindacale vigilare sull'adeguatezza e sulla coerenza dei sistemi di gestione e di misurazione dei rischi operativi e sul loro concreto funzionamento. In tale ambito il Collegio sindacale è tenuto in particolare a verificare il costante rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, è necessario che tale organo conosca gli aspetti basilari di tali sistemi e che instauri adeguate forme di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione e l'*Internal audit*.

d) Internal Audit

L'*Internal Audit* verifica la validità del sistema di controllo dei rischi operativi.

Coerentemente con quanto stabilito dal modello di controllo adottato, l'*Internal Audit* effettua revisioni periodiche sui sistemi di gestione e di misurazione dei rischi operativi, al fine di valutarne la funzionalità e l'efficacia nonché la conformità con i criteri minimi di idoneità. In particolare al fine di assicurare la qualità dei dati, con cadenza almeno annuale vengono effettuate verifiche sul processo di raccolta, gestione e conservazione dei dati sui rischi operativi. Inoltre l'*Internal Audit* accerta che siano poste in essere le azioni da intraprendere per l'attenuazione dei rischi operativi e verifica l'efficacia di tali azioni.

Rilevanza centrale dell'attività svolta dall'*Internal Audit* della capogruppo è la revisione del processo di convalida interna di cui al par. 2.4., finalizzata essenzialmente a verificare l'adeguatezza, la completezza e l'affidabilità delle procedure, delle metodologie e delle infrastrutture informatiche di supporto all'attività di convalida interna.

Le attività condotte nell'ambito della revisione, adeguatamente formalizzate nella regolamentazione interna, devono consentire l'accertamento della complessiva coerenza e fondatezza dei risultati della convalida interna, nonché della perdurante conformità dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi operativi ai requisiti minimi stabiliti dalle norme vigenti. Le valutazioni formulate a seguito della revisione interna assumono particolare rilevanza ai fini dell'individuazione, da parte delle strutture e/o degli organi competenti, delle azioni necessarie a ricondurre l'azienda su adeguati livelli di conformità o a introdurre miglioramenti nel sistema.

L'*Internal Audit* dispone di risorse adeguate per svolgere un efficace ruolo di controllo sia sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi operativi sia sul processo di convalida interna.

L'*Internal Audit* riferisce regolarmente e direttamente ai vertici aziendali delle attività di revisione effettuate e dei connessi risultati.

Con cadenza annuale, l'*Internal Audit* della capogruppo, avvalendosi anche dei riferimenti forniti dall'*Internal Audit* delle altre società del gruppo, predispone un'apposita relazione che illustra le attività svolte in materia di revisione dei sistemi di gestione e misurazione nonché del processo di convalida interna dei rischi operativi, dando specifica evidenza alle criticità e disfunzioni rilevate nell'ambito del gruppo.

I risultati della attività di autodiagnosi, riveniente dai processi di convalida e di revisione interna, rappresentano per la Banca d'Italia elementi essenziali per giungere ad una complessiva valutazione in ordine all'adeguatezza dei metodi AMA sui rischi operativi e alla loro coerenza con le prescrizioni normative.

e) Funzione di controllo dei rischi operativi

L'intermediario istituisce una funzione di controllo dei rischi operativi.

I compiti che spettano a tale funzione comprendono la progettazione, sviluppo, esecuzione e manutenzione dei sistemi di raccolta e conservazione dei dati sui rischi operativi, di monitoraggio e reporting, di formazione in materia di rischi operativi, di determinazione del requisito patrimoniale, nonché di verifica dell'effettivo utilizzo del sistema di misurazione nell'ambito dei processi decisionali e dei sistemi di gestione quotidiana dei rischi operativi.

La funzione deve essere dotata di adeguate risorse che abbiano maturato professionalità nella gestione e nelle metodologie di misurazione dei rischi operativi e abbiano consapevolezza dei processi aziendali.

Il responsabile della funzione riferisce regolarmente e direttamente ai vertici aziendali delle attività effettuate e dei connessi risultati.

Al fine di garantire una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione del processo di misurazione e gestione dei rischi operativi all'interno del gruppo, tale funzione può essere affiancata da Comitati a cui prendono parte i responsabili delle strutture organizzative coinvolte nel processo stesso (es., Sistemi informativi, Contabilità, *Internal Audit*, Organizzazione, Pianificazione e controllo di gestione etc.).

Ai fini dell'assegnazione delle responsabilità della funzione di controllo dei rischi operativi, le banche individuano il modello organizzativo che ritengono più adeguato alle proprie caratteristiche operative e dimensionali.

2.4. Processo di convalida interna

Il processo di convalida interna è costituito da un insieme formalizzato di attività, strumenti e procedure volte a valutare nel continuo la qualità dei sistemi di gestione (cfr. par. 2.3.1) e di misurazione dei rischi operativi (cfr. par. 2.2), nonché la loro coerenza con le prescrizioni normative, con le esigenze operative aziendali e con l'evoluzione del mercato di riferimento.

Gli strumenti e le metodologie di convalida interna devono essere periodicamente riesaminati e ridefiniti per preservarne l'adeguatezza in un contesto di continua evoluzione delle variabili di mercato e delle condizioni operative.

La responsabilità della convalida interna fa capo ad una funzione indipendente da quelle che hanno il compito della gestione quotidiana dei rischi operativi presso i vari segmenti di operatività.

L'effettiva indipendenza della funzione responsabile della convalida interna va valutata tenendo conto che essa:

- a prescindere dalla sua collocazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sia funzionalmente autonoma dal personale a vario titolo responsabile della gestione quotidiana dei rischi operativi nei segmenti di operatività;
- abbia un responsabile che non si trovi in situazioni di dipendenza gerarchica rispetto ai soggetti responsabili delle attività da monitorare;

- sia dotata di un numero di risorse adeguato, con idonee competenze specialistiche e con remunerazione non correlata alla performance delle attività oggetto di riscontro;
- sia separata dalla funzione di *internal audit*; quest'ultima è poi chiamata a valutare se la collocazione organizzativa dell'unità che effettua la convalida interna possa comprometterne l'indipendenza.

Il processo e l'esito della convalida interna devono essere soggetti ad una verifica indipendente all'interno della banca (cfr. par. 2.3.2., lett. d).

Nel caso in cui la funzione che effettua la convalida interna sia coinvolta, ancorché per alcune fasi, nello sviluppo dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi, l'attività di revisione dovrà risultare più pregnante e avvalersi di procedure e tecniche più incisive al fine di accertare il grado di oggettività dei processi e dei risultati dell'attività di convalida interna.

Il processo di convalida interna si conclude con la produzione di un apposito documento nel quale sono dettagliate le modalità con cui le verifiche sono state condotte e le valutazioni espresse sull'aderenza ai requisiti di idoneità; specifica evidenza andrà data a eventuali aspetti suscettibili di miglioramento inerenti ai processi di gestione e i sistemi di misurazione dei rischi operativi. Tale documento deve essere fatto tenere al Consiglio di Amministrazione della capogruppo.

Resta fermo che la responsabilità primaria della convalida è dell'intermediario, il quale deve dimostrare che i meccanismi interni sono solidi e consentono di valutare la qualità dei sistemi di gestione e dei sistemi di misurazione.

3. Determinazione del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale sui rischi operativi è dato dalla somma delle perdite attese e di quelle inattese, così come stimate nell'ambito del sistema di misurazione.

In assenza di stime di correlazione (cfr. par. 3.2.), l'intermediario calcola il requisito come somma delle misure riferite alle singole "classi" di rischio operativo.

Il requisito sui rischi operativi può essere ridotto per effetto di "polizze assicurative" e di "altri meccanismi di trasferimento del rischio" (cfr. par. 3.3.). La riduzione è limitata al 20 per cento del requisito patrimoniale sui rischi operativi precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione.

3.1. Perdite attese

L'intermediario individua una propria definizione di perdite attese, funzionale all'obiettivo di assicurarne condizioni di stabilità e robustezza.

La media aritmetica dei dati campionari rappresenta uno stimatore delle perdite attese che fornisce elevate garanzie di stabilità e robustezza nel caso in cui la distribuzione di riferimento è "normale" o "quasi-normale". D'altra parte, in presenza di distribuzioni a "code alte", come in genere si verifica nel campo dei rischi operativi, essa può assumere valori molto elevati, in quanto è molto sensibile ai dati estremi.

Versioni troncate (*trimmed mean*) o ponderate (*winsorised mean*) della media aritmetica ovvero statistiche ordinali, quali la mediana, consentono di aumentare le proprietà statistiche di stabilità e robustezza delle perdite attese, in quanto eliminano ovvero mitigano il disturbo provocato dai dati estremi.

Le perdite che rispettano simultaneamente le seguenti condizioni possono essere portate in detrazione dal requisito patrimoniale:

- i criteri utilizzati per individuare e determinare tali perdite sono giustificati e documentati;
- devono avere natura di perdite attese ed essere altamente prevedibili e ragionevolmente stabili nell'orizzonte temporale di 1 anno;

- devono essere state coperte da pertinenti accantonamenti a conto economico.

La detrazione non può in ogni caso eccedere il valore della perdita attesa così come stimata nell'ambito del sistema di misurazione.

Riquadro 2

“Copertura delle perdite attese”

Con riferimento alla condizione per cui le perdite devono essere coperte da appositi accantonamenti a conto economico, le linee guida sulla convalida emanate dal CEBS (*Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches*; cd. GL10), considerano come idonee ed ulteriori modalità per ridurre il requisito patrimoniale anche le prassi interne di *business* che consentono di catturare perdite operative ricorrenti ed altamente prevedibili.

Al riguardo gli intermediari sono invitati a esplicitare i contenuti di tali prassi e a fornire indicazioni sul modo con cui possa essere assicurata con certezza la disponibilità delle somme destinate a fronteggiare tali perdite.

3.2. Correlazione

Nell'ambito dei rischi operativi, la correlazione può scaturire dalla presenza di fattori comuni di differente natura, idiosincratici alla banca (es. processi, sistemi e persone) o di contesto esterno, che coinvolgono congiuntamente diverse classi di rischio operativo. Da tali fattori può scaturire una dipendenza tra le perdite in termini di frequenza di accadimento, impatto, o sia di frequenza che di impatto.

Gli intermediari devono prestare particolare attenzione alle modalità di individuazione e calcolo delle correlazioni tra le code delle distribuzioni delle perdite e a come queste possono riflettersi sulle stime e/o misure di rischio operativo. Ove possibile essi stimano tali correlazioni in maniera implicita attraverso un opportuno trattamento dei dati (ad esempio cumulando in un'unica perdita i dati tra loro correlati).

Gli intermediari devono giustificare e documentare i criteri alla base delle ipotesi sulle correlazioni nonché fornire evidenza che i sistemi/tecniche utilizzati per la misurazione delle correlazioni sono robusti e applicati con correttezza, e che tengono conto dell'incertezza associata alle stime, specialmente se riferite alle code delle distribuzioni.

Gli intermediari devono verificare le proprie ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative nonché valutare la sensitività del sistema di misurazione a tali ipotesi.

3.3. Attenuazione dei rischi operativi

Al fine di poter beneficiare dell'attenuazione da “polizze assicurative”, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'impresa di assicurazione deve essere autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazione o di riassicurazione ed avere un rating minimo di una ECAI riconosciuta pari o superiore alla classe di merito del credito 3;

2. la polizza deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno la banca deve adottare appropriati coefficienti di scarto (*haircut*) rappresentativi della decrescente vita residua della polizza. Non è riconosciuto alcun effetto di riduzione del requisito per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni;
3. la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di 90 giorni per la disdetta del contratto;
4. la polizza non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di una banca insolvente, che precludano alla banca o al commissario liquidatore di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dalla banca stessa, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle procedure di liquidazione della banca; la polizza assicurativa può tuttavia escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;
5. il metodo di calcolo dell'attenuazione del rischio deve tener conto della copertura assicurativa in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente tra la copertura assicurativa stessa e l'effettiva frequenza ed impatto delle perdite utilizzate per la determinazione del requisito patrimoniale per il rischio operativo;
6. l'assicurazione deve essere fornita da un soggetto terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita a un terzo non appartenente al gruppo bancario, ad esempio mediante un contratto di riassicurazione, che soddisfi i criteri di idoneità;
7. la metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione deve cogliere il grado di incertezza associato ai rimborsi e i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative.

L'attenuazione derivante da "altri meccanismi di trasferimenti del rischio" è consentita a condizione che tali meccanismi presentino elevati standards di qualità, comparabili a quelli previsti per le coperture assicurative, e che l'intermediario sia in grado di dimostrare il conseguimento di un significativo effetto di riduzione del rischio.

Gli intermediari devono costantemente monitorare l'efficacia della copertura derivante dall'utilizzo di tecniche di attenuazione e informare la Banca d'Italia delle variazioni significative intervenute.

4. Metodo di calcolo su base consolidata e individuale per soggetti appartenenti a gruppi

Il presente paragrafo fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo a livello consolidato e individuale del requisito sui rischi operativi per i gruppi che adottano metodi AMA, eventualmente in uso combinato con i metodi Base e/o Standardizzato. Si rinvia alla tavola 1 per una rappresentazione schematica di tali modalità di calcolo.

4.1 Metodo di calcolo su base consolidata

Il requisito patrimoniale consolidato è determinato dalla somma di due componenti:

- componente AMA, che si riferisce al complesso dei segmenti di operatività del gruppo che rispettano, per la parte di competenza, i requisiti di idoneità AMA. Essa è calcolata a partire dai dati e dalle informazioni relativi a tali segmenti di operatività;
- componente non AMA, che si riferisce al complesso dei segmenti di operatività del gruppo che non rispettano, per la parte di competenza, i requisiti di idoneità AMA. Essa è calcolata secondo i metodi Base e/o Standardizzato, ovvero secondo criteri coerenti con tali metodi, applicati a tali segmenti.

In particolare, ai fini della determinazione di questa seconda componente, si osservano i seguenti criteri. Ove i segmenti di operatività siano rappresentati da

- a) società soggette a un requisito individuale per rischi operativi (banche, SIM, intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B): queste contribuiscono al requisito consolidato tramite il metodo Standardizzato, qualora siano in grado di rispettare, per la parte di competenza, i requisiti di idoneità stabiliti dal Capitolo 3.3 del richiamato documento di consultazione “Rischi operativi (Metodi Base e Standardizzato)”, o tramite il metodo Base, qualora non rispettino tali requisiti;
- b) società non soggette a un requisito individuale per rischi operativi (Sgr, intermediari finanziari non iscritti nell’Elenco speciale ex art. 107 TUB, società strumentali): queste contribuiscono al requisito consolidato tramite un metodo di calcolo comparabile a quello Standardizzato (c.TSA) qualora siano in grado di rispettare, per la parte di competenza, i requisiti di idoneità stabiliti per il metodo Standardizzato o tramite un metodo di calcolo comparabile al metodo Base (c.BIA) qualora non rispettino tali requisiti.

Restano comunque escluse le società per la cartolarizzazione dei crediti iscritte nell’apposita sezione dell’Elenco ex art. 107 T.U.B.

I segmenti di operatività della componente non AMA che si collocano al di sopra della “soglia di rilevanza” (cfr. par. 5.4.1.) possono utilizzare i metodi Base e/o Standardizzato in via temporanea; per tali segmenti deve essere previsto un piano di estensione progressivo ai metodi AMA conformemente con quanto previsto nel par. 5.4.2. sulla procedura di autorizzazione (“roll-out AMA”). I segmenti di operatività della componente non AMA che rientrano nella “soglia di rilevanza” possono adottare in via permanente i metodi Base o Standardizzato.

4.2. Metodo di calcolo su base individuale

Le banche, le SIM e gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB che appartengono a gruppi dispongono di un requisito individuale per i rischi operativi pari:

- all’ammontare allocato dalla capogruppo, qualora rispettino per la parte di competenza, i requisiti di idoneità AMA;
- al requisito calcolato secondo il metodo Standardizzato (TSA), qualora rispettino per la parte di competenza i requisiti di idoneità stabiliti nel richiamato capitolo 3.3. per il metodo Standardizzato;
- al requisito calcolato secondo il metodo Base, se non sono in grado di rispettare tali requisiti.

Alle società che adottano a livello individuale i metodi AMA o il metodo TSA, facenti parti di un gruppo che utilizza a livello consolidato i metodi AMA, si applica un requisito individuale ridotto del 25%; l’ammontare su cui applicare tale sconto è rappresentato, rispettivamente, dal capitale allocato dalla capogruppo e dal requisito calcolato a livello individuale con il metodo TSA.

La capogruppo giustifica e documenta la metodologia utilizzata per l’allocazione della componente AMA del requisito patrimoniale consolidato per i rischi operativi ai pertinenti segmenti di operatività e alle società soggette a un requisito individuale sui rischi operativi. La metodologia deve essere intrinsecamente coerente nonché riflettere adeguatamente la rischiosità operativa dei vari segmenti di operatività.

5. Procedura di autorizzazione per i metodi AMA

5.1. Premessa

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei metodi avanzati sui rischi operativi (AMA) predisposti dagli intermediari per il calcolo dei requisiti patrimoniali subordinatamente alla verifica dei requisiti di idoneità contenuti nella presente normativa.

Il procedimento di autorizzazione all'utilizzo dei metodi AMA ha finalità esclusivamente prudenziali ed è volto a verificare la capacità dell'intermediario di effettuare una corretta determinazione del requisito patrimoniale minimo. La verifica della sussistenza delle condizioni, qualitative e quantitative, previste dalla presente normativa non configura in alcun modo, nell'oggetto e nelle finalità, una valutazione di merito in ordine ad altri profili, come, ad esempio, l'idoneità della banca ad osservare e applicare correttamente le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano le attività da essa svolte, anche nei confronti della clientela.

Il rispetto dei requisiti viene verificato nell'ambito del processo di controllo prudenziale; in tale ambito la Banca d'Italia può adottare le misure più opportune per richiamare gli intermediari all'osservanza delle disposizioni in materia.

Nel caso in cui l'intermediario, nel corso del tempo, non rispetti i requisiti di idoneità, la Banca d'Italia può revocare l'autorizzazione all'utilizzo dei metodi avanzati, con conseguente obbligo di calcolo del requisito secondo i metodi Base o Standardizzato.

Fatte salve le ipotesi di uso combinato previste nel par. 5.4., gli intermediari autorizzati all'utilizzo dei metodi AMA non possono tornare ad utilizzare i metodi Base e/o Standardizzato ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, eccetto qualora sia dimostrata la sussistenza di un legittimo motivo e comunque previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Gli aspetti procedurali relativi ai casi in cui sono coinvolte più autorità di vigilanza bancaria sono trattati nel par. 5.5

5.2 Le fasi della procedura di autorizzazione

La procedura di autorizzazione si articola in tre fasi: presentazione della domanda di autorizzazione, esame dei metodi AMA, comunicazione dell'esito della domanda.

5.2.1 Presentazione della domanda di autorizzazione

Il progetto per l'utilizzo dei metodi AMA per il calcolo dei requisiti patrimoniali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'intermediario. Nel caso di gruppi, il progetto deve essere approvato dal consiglio di amministrazione della capogruppo e di tutti i soggetti appartenenti al gruppo interessati dall'utilizzo dei metodi AMA (cosiddette "componenti AMA"; cfr. par. 4.1).

Il progetto è inviato alla Banca d'Italia unitamente alle osservazioni del collegio sindacale dell'intermediario, ovvero, nel caso di gruppi, della capogruppo e dei soggetti del gruppo interessati dall'utilizzo dei metodi AMA.

Nel caso di gruppi, la domanda deve essere inoltrata alla Banca d'Italia dalla capogruppo.

Il procedimento per l'autorizzazione all'utilizzo dei metodi AMA prende avvio dal momento della ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia.

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo, gli intermediari hanno la facoltà di sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, il progetto e la documentazione relativi all'adozione dei metodi AMA.

La formale domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione elencata nell'allegato. Gli intermediari valutano la necessità di fornire alla Banca d'Italia ulteriori informazioni aggiuntive.

Riquadro 3

Risultati del “calcolo parallelo”

Il nuovo Accordo di Basilea prevede che le banche che adotteranno sin da subito i metodi avanzati di misurazione dei rischi dovranno calcolare i requisiti patrimoniali sulla base della nuova disciplina nonché di quella attualmente vigente (“calcolo parallelo”).

Una stima preliminare dell’impatto quantitativo, in termini di capitale regolamentare, dei metodi interni di calcolo dei requisiti rispetto a un valore di riferimento costituisce per la Banca d’Italia, oltre che per le stesse banche, un utile elemento di valutazione.

In relazione a ciò e in aggiunta a tale calcolo, si ritiene utile che gli intermediari che intendono adottare i metodi AMA effettuino un “calcolo parallelo sui rischi operativi”, confrontando i risultati dei metodi AMA con quelli rivenienti dai metodi Base e Standardizzato (cfr. punto 4.8 dell’allegato sulla documentazione obbligatoria per i metodi AMA). Tale calcolo andrebbe effettuato per il biennio precedente alla data di presumibile adozione dei tali metodi.

In ordine alla soluzione prescelta le banche sono invitate a fornire le loro osservazioni.

5.2.2 Esame dei metodi AMA

La Banca d’Italia esamina i metodi AMA sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi contenuti nella presente normativa.

Gli aspetti di rilievo relativi ai metodi AMA sono oggetto di analisi anche mediante verifiche in loco.

5.2.3 Comunicazione dell’esito della domanda

La Banca d’Italia comunica l’esito della domanda entro 180 giorni dalla ricezione della stessa. Il termine decorre dal momento della ricezione della domanda completa di tutta la documentazione di cui all’allegato.

Il termine può essere sospeso per l’acquisizione di informazioni e pareri di altre autorità.

Il termine può essere altresì sospeso per l’acquisizione di informazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Banca d’Italia o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La Banca d’Italia adotta in ogni caso un provvedimento espresso, con esclusione della formazione del silenzio-assenso.

Nel caso in cui nel corso dell’istruttoria emergano motivi ostativi all’accoglimento, la Banca d’Italia inoltra alla banca richiedente una comunicazione dei suddetti motivi. Tale comunicazione interrompe il decorso dei termini. Entro dieci giorni dalla comunicazione, la banca richiedente può presentare per iscritto osservazioni. Alla suddetta comunicazione segue il provvedimento finale nel quale viene data ragione dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate. Nel caso in cui, a seguito della suddetta comunicazione, la banca non presenti osservazioni, verrà comunque adottato il provvedimento finale.

La Banca d’Italia, ove respinga la domanda, esplicita le ragioni che hanno impedito il riconoscimento a fini prudenziali dei metodi AMA.

Ove alcuni aspetti dei metodi AMA – seppur conformi con i requisiti minimi – non risultino pienamente adeguati alla complessità operativa e al profilo di rischio della banca, la Banca d’Italia, nel provvedimento di autorizzazione, può dettare specifiche prescrizioni; la verifica del rispetto di

queste ultime rientra nell'ordinaria attività di controllo posta in essere dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di controllo prudenziale.

5.3. Modifiche significative nei metodi AMA o nella struttura della banca autorizzata

Nel caso in cui un intermediario autorizzato all'utilizzo dei metodi AMA intenda apportare modifiche significative a tali metodi deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia fornendo ogni elemento utile alla valutazione dell'istanza.

Inoltre, in presenza di eventi aziendali (fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami d'azienda, variazioni strutturali di parti significative dei sistemi informativi) o di fattori esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi che abbiano un diretto e significativo riflesso sui requisiti minimi e sul riconoscimento del modello) di rilievo, le banche forniscono alla Banca d'Italia puntuali indicazioni circa la portata di tali accadimenti e i loro riflessi sull'utilizzo dei metodi AMA e sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Con riferimento alle fattispecie precedenti la Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutare,, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa, se occorra la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

Le disposizioni precedenti si applicano anche con riferimento alla fase di estensione progressiva ("roll-out"; cfr. par. 5.4.2.).

5.4. Utilizzo parziale dei metodi AMA ed estensione progressiva (roll-out)

5.4.1. Uso dei metodi AMA in combinazione con i metodi Base e Standardizzato

In linea di principio i metodi AMA devono essere applicati a tutti gli ambiti di operatività dell'intermediario o del gruppo.

E' consentito tuttavia all'intermediario di utilizzare i metodi AMA per alcuni segmenti della sua operatività e il metodo Base o quello Standardizzato per i segmenti restanti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni ⁽⁷⁾:

1. siano colti tutti i rischi operativi presenti a livello di gruppo;
2. i segmenti di operatività rientranti nell'applicazione di un dato metodo, sia esso il metodo Standardizzato o i metodi AMA, soddisfino i requisiti di idoneità previsti per quel metodo;
3. alla data di applicazione dei metodi AMA, questi risultino in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi del gruppo ("soglia di accesso");
4. il gruppo presenti un piano di estensione che specifichi tempi e modalità per applicare i metodi AMA alla totalità dei segmenti di operatività, con l'eventuale eccezione di quei segmenti rientranti nella "soglia di rilevanza".

Il complesso dei segmenti di operatività dell'intermediario che si collocano entro la "soglia di rilevanza" possono essere coperti in via permanente dai metodi diversi da quelli AMA.

⁽⁷⁾ Per l'uso combinato dei diversi metodi di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo si rinvia anche a quanto previsto nel documento di consultazione "Rischio operativo (metodi Base e Standardizzato)", par. 4.

Riquadro 4

Determinazione della “soglia di accesso” e della “soglia di rilevanza”

La “soglia di accesso” è finalizzata a incentivare l’utilizzo dei metodi AMA a livello consolidato e, nel contempo, a scoraggiare l’utilizzo selettivo di tali sistemi al solo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali per quei segmenti di operatività che presentano un maggior requisito calcolato secondo i metodi Base e/o Standardizzato.

In prima analisi si ritiene si fissare la “soglia di accesso” al 50% dell’“indicatore rilevante” (considerato a livello consolidato per gruppi bancari ovvero su base individuale per singole banche).

Nel valutare la congruità del perimetro di applicazione proposto dalla banca e il rispetto della soglia di accesso, la Banca d’Italia può tener conto della presenza di strutture di gruppo complesse per la significativa presenza di componenti operanti in altre giurisdizioni.

L’introduzione di una “soglia di rilevanza” è da ricondurre alla presenza, all’interno di gruppi (banche individuali) di società (linee di *business*) che, per la loro rilevanza marginale, non risultano incentivate a rispettare i requisiti di idoneità richiesti per l’adozione dei metodi AMA. La presenza anche di una sola di tali società (linee di *business*) impedirebbe alla capogruppo (banca individuale) di utilizzare i metodi AMA a livello consolidato (individuale) dato che i requisiti di idoneità non risulterebbero rispettati per l’intero gruppo (banca individuale). Ciò disincentiverebbe l’utilizzo di tali metodi.

La “soglia di rilevanza” è volta a risolvere tale problematica: in prima analisi si ritiene di fissare tale soglia al 15% dell’“indicatore rilevante” (considerato a livello consolidato per gruppi bancari ovvero su base individuale per singole banche) ⁽⁸⁾.

5.4.2. Estensione progressiva dei metodi AMA (roll-out)

Gli intermediari che intendono procedere gradualmente all'applicazione dei metodi AMA devono redigere un piano di estensione, approvato dal Consiglio di amministrazione, che contiene l'indicazione dei tempi e della sequenza dei segmenti di operatività ai quali verranno applicati tali metodi.

Il piano di estensione deve essere presentato alla Banca d’Italia unitamente all’istanza di autorizzazione. La Banca d’Italia tiene conto degli specifici presidi predisposti dagli intermediari per la puntuale realizzazione del piano (strutture e risorse per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.). La Banca d’Italia valuta altresì le caratteristiche di *governance* del gruppo e il grado di integrazione organizzativa e dei sistemi informativi delle sue componenti.

L’arco di tempo entro cui completare il piano di estensione va concordato con la Banca d’Italia e non potrà risultare superiore al limite massimo di sette anni, calcolati a partire dal momento in cui l’intermediario ottiene l’autorizzazione all’utilizzo dei metodi AMA. Eventuali deroghe a tale limite potranno essere concesse nel caso di un gruppo aventi significative filiazioni estere.

L’applicazione sequenziale dei metodi AMA non deve essere usata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per i segmenti di operatività coperti dai metodi Base e/o Standardizzato. In linea di massima, essa dovrebbe dare priorità ai segmenti di operatività che presentano maggiori livelli di rischiosità operativa.

La concreta aderenza dell’intermediario alle previsioni del piano è seguita nel tempo dalla Banca d’Italia che si riserva, in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato, di adottare idonee misure.

⁽⁸⁾ Per la nozione di “indicatore rilevante” si rinvia al richiamato documento per la consultazione “Rischi operativi (metodi base e standardizzato)”.

L'intermediario deve dotarsi di sistemi e procedure idonee a monitorare in maniera appropriata il rispetto dei tempi e delle modalità indicati nel piano di estensione.

5.5. Modalità di cooperazione tra le autorità di vigilanza

Quando un gruppo europeo avente filiazioni in altri paesi dell'Unione europea intende utilizzare i metodi AMA per il calcolo dei requisiti patrimoniali, la capogruppo presenta, anche per conto delle suddette filiazioni, un'unica richiesta di autorizzazione alla rispettiva autorità di vigilanza. L'autorità che esercita la vigilanza sulla capogruppo (soggetto istante) è responsabile del processo di autorizzazione; nello svolgimento dei propri compiti, essa tiene conto delle informazioni fornite dalle altre autorità coinvolte relativamente alle filiazioni che operano nei territori di rispettiva competenza.

La capogruppo deve fornire tutte le informazioni utili per una compiuta valutazione dell'istanza; a tal fine, essa accentra tutte le principali informazioni relativi ai metodi AMA dell'intero gruppo. Essa deve inoltre fornire anche le informazioni riguardanti eventuali futuri cambiamenti nella struttura di gruppo, rilevanti ai fini della definizione dei ruoli e della ripartizione dei compiti tra le autorità.

Le autorità di vigilanza competenti cooperano per raggiungere una decisione comune in merito all'eventuale rilascio dell'autorizzazione; a tal fine, esse definiscono la ripartizione dei compiti e delle responsabilità, stabilendo opportuni criteri e modalità operative. L'autorità responsabile della vigilanza su base consolidata ne dà comunicazione alla capogruppo.

Le autorità sono tenute a giungere ad una decisione congiunta entro sei mesi dalla ricezione della domanda di autorizzazione completa. La decisione, pienamente motivata, è contenuta in un provvedimento unico, che l'autorità responsabile del procedimento di autorizzazione trasmette alla capogruppo. Tale decisione è vincolante per tutte le autorità coinvolte nel suddetto procedimento.

In mancanza di accordo entro il suddetto termine, l'autorità che esercita la vigilanza su base consolidata decide in merito alla domanda e trasmette il relativo provvedimento alla banca richiedente e alle altre autorità competenti. Il provvedimento dà conto delle osservazioni e delle riserve formulate dalle altre autorità coinvolte.

5.5.1. Capogruppo insediata in Italia

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali su base consolidata e individuale la capogruppo presenta, anche per conto delle filiazioni aventi sede legale nell'UE, un'unica richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia, che è responsabile del processo di autorizzazione.

La documentazione da allegare all'istanza (cfr. allegato) deve essere redatta in italiano ovvero in altra lingua secondo quanto convenuto tra la Banca d'Italia e le altre autorità competenti.

La Banca d'Italia, dopo aver verificato la completezza dell'istanza, la trasmette alle altre autorità competenti. Se la domanda risulta incompleta, la Banca d'Italia informa prontamente la banca richiedente e le autorità coinvolte.

Le modalità del coinvolgimento delle autorità estere variano in funzione del programma definito dalla capogruppo per l'adozione dei metodi AMA da parte delle filiazioni estere:

- a) se le filiazioni estere intendono adottare sin da subito i metodi AMA, le competenti autorità di vigilanza sono coinvolte dall'inizio nella procedura di autorizzazione;
- b) in caso contrario, le competenti autorità di vigilanza possono essere coinvolte in un momento successivo. La Banca d'Italia le informa in ordine ai contenuti del piano di estensione e agli stadi di avanzamento del progetto.

La Banca d'Italia – sotto la propria responsabilità – può concordare lo svolgimento di attività specifiche da parte di altre autorità coinvolte nel processo di autorizzazione. Tra queste rientrano, ad esempio, l'esame delle funzioni di controllo delle filiazioni estere, la verifica del

processo di raccolta, gestione e conservazione dati a livello locale nonché l'analisi delle base-dati e dei sistemi informativi utilizzati a livello locale.

5.5.2. Capogruppo estera

La Banca d'Italia comunica alla filiazione italiana il contenuto della decisione assunta nell'ambito della consultazione con l'autorità responsabile del procedimento di autorizzazione e delle altre eventualmente coinvolte.

In caso di mancato accordo, la Banca d'Italia, nel dare comunicazione della decisione, illustra alla filiazione le osservazioni e le riserve emerse durante la fase di consultazione con le altre autorità nazionali.

Tavola 1: Metodi AMA – metodo di calcolo a livello consolidato e individuale

Tipologia di società		Rispetto integrale a livello di gruppo dei criteri di idoneità stabiliti per l'uso dell'AMA			Rispetto parziale a livello di gruppo dei criteri di idoneità stabiliti per l'uso dell'AMA		
		Rispetto, per la parte di competenza, dei criteri di idoneità AMA	Requisito individuale	Contributo al consolidato	Rispetto, per la parte di competenza, dei criteri di idoneità AMA	Requisito individuale	Contributo al consolidato
Società soggette ai requisiti individuali sui rischi operativi	banca capogruppo	SI	AMA allocato	Dati e informazioni ai fini AMA	SI	AMA	Dati e informazioni ai fini AMA
	altra banca	SI	AMA allocato	Dati e informazioni ai fini AMA	NO	BIA/TSA (in via temporanea, in base al roll-out)/ BIA/TSA in via permanente ⁽¹⁾	BIA/TSA ⁽²⁾
	SIM, ex art. 20, comma 1 della "Direttiva CAD"	SI	AMA allocato	Dati e informazioni ai fini AMA	NO	BIA/TSA (in via temporanea, in base al roll-out)/ BIA/TSA in via permanente ⁽¹⁾	BIA/TSA ⁽²⁾
	SIM, ex art. 20, commi 2 e 3 della "Direttiva CAD"	SI	AMA allocato	Dati e informazioni ai fini AMA	NO	BIA/TSA (in via temporanea, in base al roll-out)/ BIA/TSA in via permanente ⁽¹⁾	BIA/TSA ⁽²⁾
	intermediari finanziari ex art. 107 TUB ⁽²⁾	SI	AMA allocato	Dati e informazioni ai fini AMA	NO	BIA/TSA (in via temporanea, in base al roll-out)/ BIA/TSA in via permanente ⁽¹⁾	BIA/TSA ⁽²⁾
Società non soggette ai requisiti individuali sui rischi operativi	Sgr	SI	Requisito vigente	Dati e informazioni ai fini AMA	NO	Requisito vigente	c. BIA/c.TSA ⁽²⁾
	intermediari finanziari ex art. 106 TUB/ società strumentali	SI	NO	Dati e informazioni ai fini AMA	NO	NO	c. BIA/c.TSA ⁽²⁾

Legenda: c. TSA = metodo di calcolo comparabile al TSA; c.BIA = Metodo di calcolo comparabile al BIA

⁽¹⁾ A condizione che rientrino entro la soglia di rilevanza

⁽²⁾ A condizione che rispettino, per la parte di competenza, i criteri di idoneità previsti dal metodo Standardizzato (calcolo tramite TSA o c.TSA) ovvero che non rispettino nemmeno tali criteri (calcolo tramite BIA o c.BIA)

Tavola 2: Tipologie di eventi di perdita

Categoria di eventi	Definizione
Frode interna	Perdite dovute ad attività non autorizzata, frode, appropriazione indebita o violazioni di leggi, regolamenti o direttive aziendali che coinvolgono almeno una risorsa interna dell'ente creditizio.
Frode esterna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di soggetti esterni all'ente creditizio.
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro	Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie.
Clientela, prodotti e prassi professionali	Perdite derivanti da inadempienze relative a obblighi professionali verso clienti ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto/servizio prestato.
Danni da eventi esterni	Perdite derivanti da eventi esterni, quali catastrofi naturali, terrorismo, atti vandalici.
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi	Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni/indisponibilità dei sistemi.
Esecuzione, consegna e gestione dei processi	Perdite dovute a carenze nel perfezionamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali, venditori e fornitori.

ALLEGATO

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER I METODI AMA

1) Governo del progetto

- 1.1. Delibera quadro del Consiglio di amministrazione e, se esistenti, verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto.
- 1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte.
- 1.3. Elenco della normativa interna emanata per l'attuazione del progetto.

2) Attuazione del progetto

- 2.1. Tempi e modalità di estensione dei metodi AMA al perimetro del gruppo, fatta eccezione per le aree soggette ad esenzione con indicazione delle singole entità escluse.
- 2.2. Informazioni sull'ammontare dell'indicatore rilevante coperto dai metodi AMA al momento della richiesta.
- 2.3. Analisi di impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).

3) Aspetti di natura qualitativa

- 3.1. Delibere di approvazione e/o revisione delle strategie/politiche/criteri relativi ai processi di gestione e ai sistemi di misurazione dei rischi operativi.
- 3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di gestione e misurazione dei rischi operativi (es. organigramma delle strutture, unità e funzioni preposte ai processi di gestione e di misurazione dei rischi operativi).
- 3.3. Criteri emanati in materia di identificazione e classificazione dei dati con riferimento al trattamento di aspetti specifici (es. soglie di raccolta, *boundaries*, mappatura nelle *business lines* e negli eventi di perdita).
- 3.4. Descrizione del processo di classificazione, raccolta e conservazione delle quattro componenti utilizzate per il calcolo del requisito (dati interni, dati esterni, analisi di scenario, fattori attinenti al contesto operativo e al sistema dei controlli interni).
- 3.5. Descrizione degli utilizzi dei metodi AMA nell'ambito del processo di gestione dei rischi operativi. In particolare *reporting* all'Alta Direzione e connesso feedback/misure gestionali organizzative adottate/intraprese.
- 3.6. Descrizione dei meccanismi di incentivazione in materia di gestione dei rischi operativi.
- 3.7. Descrizione dei processi e strumenti per la convalida interna; tra questi, analisi, di fonte interna e/o esterna, sulla qualità dei processi di gestione e/o misurazione dei rischi operativi e relative risultanze.

4) Aspetti di natura quantitativa

- 4.1. Schema riassuntivo dei modelli utilizzati ("mappa dei modelli"), nonché delle linee di *business*/soggetti giuridici coperti.
- 4.2. Informazioni di dettaglio sui singoli modelli AMA adottati, con indicazione: i) dei criteri in base ai quali sono state determinate le classi di rischio operativo; ii) delle modalità di

integrazione delle quattro componenti e delle ponderazioni ad esse assegnate, iii) delle metodologie/parametri/assunzioni adottate per il calcolo del capitale regolamentare; iv) delle stime ottenute.

- 4.3. Dati riferiti alle quattro componenti (o parte di esse) per gli ultimi tre anni.
- 4.4. Descrizione delle modalità di calcolo delle perdite attese e di come le stesse vengono catturate nelle prassi interne di *business*.
- 4.5. Descrizione delle modalità di calcolo e imputazione delle correlazioni.
- 4.6. Descrizione delle politiche assicurative attuali e prospettive per i rischi operativi .
- 4.7. Descrizione delle modalità di allocazione del capitale a fronte dei rischi operativi tra le diverse linee di *business* e/o soggetti giuridici.
- 4.8. Risultati del “calcolo parallelo sui rischi operativi” AMA rispetto al BIA e al TSA per gli ultimi due anni.

5) Sistemi informativi

- 5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato.
- 5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto alle attività di gestione e misurazione dei rischi operativi.
- 5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi).
- 5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli.
- 5.5. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati; piani di continuità operativa e *disaster recovery*.
- 5.6. Controlli di secondo e terzo livello sui sistemi informativi.

6) Autovalutazione (“self-assessment”)

- 6.1. Documento conclusivo del processo di convalida e relazione annuale dell'*Internal Audit*.
- 6.2. Altre relazioni e verifiche dell'*Internal Audit*.

7) Aspetti Home-Host

- 7.1 Descrizione dei processi di gestione/misurazione che sono stati sviluppati/usati in paesi esteri: analogie/diversità con quelli sviluppati in Italia.
- 7.2 Dettaglio degli incontri/contatti avuti con le autorità locali.